



COMUNE DI RUTIGLIANO

PROVINCIA DI BARI

Tel 080.4761089 – Fax 080.4768306 – Via Kennedy n. c. – c. a. p. 70018

UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

www.comunerutigliano.ba.it ; e – mail: contratti@comune.rutigliano.ba.it

Regolamento per le concessioni dei loculi ed aree cimiteriali; disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali approvato con delibere di C.C. n. 14 e 32/2003.

ART. 1) (SEPOLTURE). Le sepolture sono gratuite o a pagamento nelle aree destinate ai vari tipi di sepoltura.

ART. 2) (SEPOLTURE GRATUITE). Le sepolture sono gratuite, soltanto per le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per indecomposti.

ART. 3) (SEPOLTURE A PAGAMENTO). Il costo di concessione dei loculi, ossari o lotti di terreno è stabilito dal Consiglio Comunale .

ART. 4) (ASSEGNAZIONE IN VIA D'URGENZA). Di norma i loculi possono essere assegnati:

1) Prioritariamente ed in via d'urgenza, soltanto a persone decedute e tumulate, in via provvisoria, presso loculi di cittadini già assegnatari di loculi od aree cimiteriali;

In presenza di più tumulazioni provvisorie, l'assegnazione definitiva dei loculi avverrà seguendo l'ordine cronologico di decesso.

ART. 5) (CRITERI DI ASSEGNAZIONE). E' consentito richiedere un numero massimo di **due** loculi per ogni domanda. Nel caso un cittadino richiedesse più di un loculo è consentita la traslazione della salma eventualmente tumulata in via provvisoria previa compensazione delle spese di concessione sostenute dal richiedente con i seguenti criteri di priorità:

1) Ai cittadini ultra sessantacinquenni con coniuge già deceduto e tumulato in via provvisoria;

2) Ai cittadini ultra sessantacinquenni viventi, con diritto di chiamata in ordine cronologico di presentazione della richiesta e precedenza ai più anziani.

3) Nel caso di salme tumulate provvisoriamente in cimiteri di altri comuni, se richiesto dai familiari ed in presenza di disponibilità di loculi nel Cimitero di Rutigliano, possono avere l'assegnazione definitiva, seguendo l'ordine cronologico della richiesta.

I criteri di assegnazione di cui al punto "3" non si applicano: a) per i loculi riservati alle urgenze; b) quando ci si trovi nell'impossibilità di provvedere alla assegnazione definitiva dei loculi a tutte le salme tumulate provvisoriamente; c) per ragioni igienico sanitarie, si debba comunque provvedere a dare sepoltura a coloro che decedono giornalmente.

ART. 5) (AUTOFINANZIAMENTO). L'assegnazione dei loculi e delle aree cimiteriali comunali viene sempre fatta in conto di auto finanziamento.

ART. 6) (AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE). Il Responsabile del Servizio, previa autorizzazione amministrativa e con propria ordinanza motivata, dispone la tumulazione definitiva nei loculi disponibili riservati alle urgenze, secondo i seguenti criteri:

a) volta per volta al momento del decesso;

b) per le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini, che debbono essere trasferite per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto di sepoltura.

ART. 7) (DIRITTO ALLA SEPOLTURA). Nel cimitero Comunale di Rutigliano, possono essere sepolte:

- a) Salme di persone morte nel territorio del Comune di Rutigliano, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione;

- b) Salme delle persone morte fuori del Comune di Rutigliano, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

- c) Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Rutigliano;
- d) Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Rutigliano e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate.

I lotti cimiteriali per la costruzione di edicole e/o monumenti di famiglia vengono assegnate esclusivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

ART. 8) (DURATA DELLE CONCESSIONI). Le concessioni cimiteriali a pagamento del Comune di Rutigliano sono **novantanovennali** rinnovabili.

LE CONCESSIONI SI DISTINGUONO IN:

a) Loculi per adulti;

b) Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.

c) Edicole e/o cappelle di famiglia;

d) Loculi ossario;

Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dall'art. 86 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e quindi gli eredi aventi diritto potranno acquistare un loculo ossario per tumularvi i resti mortali, o tumulare gli stessi, in vecchi loculi di loro concessione.

Allo scadere della concessione, se il concessionario o gli eredi del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma al campo comune per un periodo minimo di cinque anni, per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975, e per le concessioni novantanovennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate per un periodo minimo di cinque anni e raccogliere poi i resti mortali in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma, per consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.

ART. 9) (MANUTENZIONE). I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.

In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile del Servizio stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

ART. 10 (INTESTAZIONE DELLE CONCESSIONI E MODALITA' DI STIPULAZIONE CONTRATTI). Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola o due famiglie, ovvero di una società legalmente costituita, possono essere accordate anche nei confronti di titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.

In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite del Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate .

Il Responsabile del Servizio provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

ART. 11) (DIRITTO DI SEPOLCRO). La tumulazione nell'edicola o cappella di famiglia è consentita soltanto, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti diretti fino al quarto grado di parentela.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il IV° grado.

Il diritto su detto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.

In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune previa audizione degli eredi legittimi od intestatari della successione.

I concessionari potranno apporvi lapidi, croci, previo parere del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale settore Edilizia Privata.

Nei colombari non potranno collocarsi che lapidi in marmo della forma, dimensione e colore stabilito.

ART. 12 (CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE). Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 13) (RINUNCIA ALLA CONCESSIONE). La rinuncia ad una concessione di sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, o dei resti mortali, in altro Comune, previa restituzione, al concessionario o eredi dello stesso, in caso di area cimiteriale edificata, del valore del solo manufatto realizzato con l'esclusione degli oneri di concessione.

ART. 14) (DECADENZA DELLA CONCESSIONE). La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Responsabile del Servizio per:

- Mancata costruzione, per qualsiasi motivo, della tomba entro due anni dalla stipula del contratto di concessione dell'area;
- Inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- Inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
- Mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento

ART. 15) (REVOCA DELLA CONCESSIONE). La concessione può essere revocata dal Comune per esigenze d'ordine generale. In tal caso è assegnata altra sistemazione equivalente a cura dello stesso Ente, previa restituzione, in caso di area cimiteriale, degli oneri concessori e del valore del manufatto realizzato al concessionario o eredi dello stesso.

ART. 16) (PROCEDURE IN CORSO). Contestualmente si stabilisce che il Responsabile del Servizio, in accordo con gli organi amministrativi, deve definire tutti gli atti ancora pendenti e non completati dal punto di vista contrattuale, entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Deve procedere al recupero dei crediti di questo Ente verso i privati assegnatari.

Deve, nel caso di stipula di nuovi contratti, anche per aree assegnate in precedenza e non ancora regolarizzate con contratto di concessione, procedere all'attualizzazione dei prezzi delle aree assegnate secondo le tabelle di rivalutazione ISTAT attualmente in vigore, salvaguardando il valore di quanto già versato in precedenza dai privati assegnatari.

ART. 17) (CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA). Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ART. 18) (ESAME DELLE EPIGRAFI). Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, o i resti mortali, si riferiscono.

I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

ART. 19) (POLIZIA DEI CIMITERI). L'orario d'apertura e chiusura del Cimitero Comunale è il seguente:

- Apertura, tutti i giorni, feriali e festivi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 antimeridiane e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 pomeridiane nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile;

- Apertura, tutti i giorni, feriali e festivi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 antimeridiane e dalle ore 17,30 alle ore 19,30 pomeridiane nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre;

- Apertura continuata dalle ore 08,30 alle ore 20,00 nei giorni 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Novembre di ogni anno.

Ogni modifica dell'orario di apertura sopra enunciato deve essere disposto dal Responsabile del Servizio con provvedimento motivato.

ART. 20) (DIVIETI D'INGRESSO). E' vietato l'ingresso nei cimiteri Comunali:

- a) Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione;
- b) Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- c) Ai questuanti e alle persone conducenti cani o altri animali;
- d) Ai fanciulli minori di 10 anni non accompagnati da adulti.

I trasgressori verranno sanzionati ai sensi degli articoli 106 -107 - 108 del Regolamento Comunale e Provinciale, approvato con Regio Decreto n° 383 del 3 marzo 1934.

ART. 21) (MANIFESTAZIONI). Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 22) (CONDOTTA ALL'INTERNO DEI CIMITERI). Nell'interno dei cimiteri si deve osservare un contegno decoroso.

E' vietato:

- a) Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
- b) Consumare cibi e bevande;
- c) Danneggiare e deturpare manufatti o edifici;
- d) Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
- e) Gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori degli appositi cestii;
- f) Collocare vasi e fiori a terra lungo le costruzioni dei loculari e degli ossari.

ART. 23) (DIVIETO D'ATTIVITA' COMMERCIALI). Nell'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ART. 24) (CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI). Nell'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto delle salme e di materiali da utilizzare nei cimiteri per le necessità giornaliere.

Per i materiali, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

Nei giorni di scarsa affluenza di pubblico è possibile autorizzare le persone che non possono camminare per motivi di salute o d'età, l'utilizzo d'autovetture per la visita alle tombe.

ART. 25 (LAVORI NEI CIMITERI). Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.-

Si fa eccezione per i tagli, per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quanto altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.-

Non sono consentiti lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 25 Ottobre al 10 Novembre d'ogni anno; la terra e i materiali di rifiuto, provenienti dalle costruzioni dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori o ammucchiati nei luoghi e nei modi che saranno indicati dagli uffici competenti.

ART. 26 (COLTIVAZIONE DI FIORI ED ARBUSTI). Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la collocazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia, è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.

Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.

ART. 27 (ORDINE E VIGILANZA). All'ordine e vigilanza dei cimiteri Comunali, provvede il personale in servizio presso tali strutture.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

**Il Responsabile dell'Ufficio Aree Cimiteriali
Dott. Pasqualicchio Donato**



**COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI**

Tel 080.4761089 – Fax 080.4768306 – Via Kennedy n. c. – c. a. p. 70018

UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

www.comunerutigliano.ba.it

**EGREGIO AVV. MICHELE DIDONNA
CONSULENTE LEGALE DEL COMUNE DI RUTIGLIANO**

Oggetto: Invio Atti.

Con la presente ed in allegato alla stessa, si invia alla Sua attenzione, proposta di regolamento per la concessione di manufatti ed aree cimiteriali di questo Comune

Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario per il buon fine della pratica.

Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti

**Il Responsabile dell'Ufficio Aree Cimiteriali
Dott. Pasqualicchio Donato**